

## REGOLAMENTO (CEE) N. 143/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1989

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza

dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87<sup>(10)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

<sup>(9)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

*ALLEGATO***Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame***(ECU/100 kg)*

Codice NC	Designazione dell'importazione (1)	Importo supplementare
0207 10 11	01	3,00
0207 10 15	01	3,00
0207 10 19	01	3,00
0207 21 10	01	3,00
0207 21 90	01	3,00
0207 39 13	01	3,00
0207 41 11	01	3,00

(1) Origine :

01 Jugoslavia.